



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO

P.zza Cicarelli,16 – 83028 SERINO (Av)-Ambito Territoriale AV 1 -REGIONE CAMPANIA-

Cod. Min. AVIC88100V-C.F. n.92088190647-Tel./Fax0825/594466-

@-mail:avic88100v@istruzione.it-avic88100v@pec.istruzione.it

Web site: www.icserino.gov.it

**REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI DI VALUTAZIONE
E DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. n°62 del 13/04/2017
E ALLEGATO AL PTOF 2016/2019**

- Delibera del Collegio dei Docenti n°74 del 19/01/2018

Ai sensi del D.Lgs.62/2017 la valutazione nel Primo Ciclo ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli allievi, ed è finalizzata a migliorare gli apprendimenti, a documentare lo sviluppo dell'identità personale, a promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Essa si configura, pertanto, come un processo con funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell'apprendimento, ma anche lo sviluppo dell'identità personale dello studente.

E' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe (Scuola Primaria) e dal Consiglio di Classe (Scuola Secondaria 1° Grado).

E' riferita a tutte le discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali e alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione per le quali la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica (L. 169/2008, art.1).

E' espressa con voto in decimi, cui corrisponde la descrizione dei diversi livelli di apprendimento, ed è integrata, in fase di valutazione periodica e finale, con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Viene sancito che gli allievi possono essere ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo anche con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline e che le eventuali insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. I docenti di Potenziamento/Arricchimento dell'Offerta Formativa forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli allievi e sull'interesse manifestato. Gli stessi indicatori vengono utilizzati nella valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica o delle Attività Alternative a RC mediante giudizio sintetico da riportare su nota separata rispetto al documento di valutazione.

Con giudizio sintetico viene anche espressa la valutazione del Comportamento che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la Scuola Secondaria di 1° Grado, si richiama allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità.

Al Collegio dei Docenti spetta il compito di deliberare criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e, nello specifico, di:

- 1) esplicitare la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento
- 2) attivare specifiche azioni e strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento

- 3) definire indicatori e descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
- 4) individuare modalità di valutazione delle attività e degli insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa
- 5) individuare i criteri per la valutazione del comportamento
- 6) definire indicatori e descrittori per la valutazione della Religione Cattolica
- 7) definire i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo

Per quanto concerne i punti da 1 a 6, le decisioni del Collegio dei Docenti sono esplicitate nel Documento di Valutazione allegato al PTOF 2016/2019, rispettivamente nei documenti *A, B, C/1 e C/2, D, E, F*.

Il Collegio, infine, ha anche l'obbligo di definire modalità, tempi e strumenti di una tempestiva ed efficace comunicazione alle famiglie degli esiti di apprendimento.

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE

– SCUOLA PRIMARIA

In base al dettato normativo, "Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione" (D.Lgs 62/2017, art.3, c.1).

La NON ammissione può essere disposta solo per casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e con decisione assunta all'unanimità.

– SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Validità' dell'anno scolastico - In merito all' ammissione alla classe successiva, fermi restando i criteri ribaditi dall'art. 5 del D.Lgs 62/2017 (*Validità' dell'anno scolastico nella scuola secondaria di 1°grado*), si riportano di seguito le deroghe stabilite dal Collegio, nella seduta del 4/09/2017, al limite di assenze consentite dalla normativa:

- (*delibera n° 2*) deroga del 20% da consentire per le seguenti motivazioni:
 - gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - terapie e/o cure programmate;
 - donazioni di sangue;

-partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- celebrazioni di ricorrenze religiose legate al proprio credo.

- *(delibera n°3)* Per quanto concerne gli alunni diversamente abili che usufruiscono dell'insegnamento di sostegno, considerate le oggettive difficoltà e patologie fisiche che, nei casi più gravi, impediscono a volte a tali alunni una frequenza assidua, si decide di derogare ai limiti definiti per le assenze degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado, consentendo comunque loro l'eventuale passaggio alla classe successiva e/o al successivo grado di istruzione a seguito, però, della favorevole delibera dei consigli di classe i quali saranno tenuti a dare adeguata motivazione in relazione all'efficacia del percorso, tenendo in debita considerazione la necessità di prendere la migliore decisione oggettivamente possibile per il bene dell'allievo e valutando la modificabilità o meno di quel "comportamento";
- *(delibera n°4)* Per gli alunni che usufruiscono del sostegno, nei casi in cui non sussistano situazioni di gravità o fattori oggettivi di impedimento alla frequenza delle attività scolastiche, si stabilisce di non considerare i ritardi nel computo delle assenze e di considerare deroga ai limiti definiti dalla normativa solo il caso in cui il superamento risulti debitamente documentato e giustificato; pertanto l'eventuale passaggio alla classe successiva e/o al successivo grado di istruzione è subordinato alla favorevole delibera dei consigli di classe che saranno tenuti a dare adeguata motivazione soprattutto relativamente all'efficacia del percorso e tenendo in debita considerazione la possibilità di effettuare comunque una opportuna valutazione degli apprendimenti.

Viene confermato che in tutti i casi le deroghe possono essere applicate a condizione che la frequenza effettuata consenta ai docenti di disporre degli elementi necessari per la valutazione finale.

Criteri per la NON ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, deliberati dal Collegio dei Docenti

Premesso che la NON ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo è deliberata a maggioranza e va accompagnata da adeguata motivazione, tenuto conto dei casi già

previsti dalla normativa – esclusione dallo scrutinio finale degli studenti a cui è stata irrogata una sanzione disciplinare per comportamenti gravissimi e recidivi, di cui all'art.4, commi 6 e 9bis del D.P.R. 249/98, casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs., 62/2027 e, per gli allievi delle classi Terze, mancata partecipazione allo svolgimento delle prove INVALSI -, il Collegio dei Docenti delibera che la NON ammissione venga decisa nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) media dei voti riportati inferiore o uguale a 5 (con arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5);
- b) valutazioni insufficienti in massimo quattro discipline, di cui almeno due insufficienze gravi (pari cioè a 4).

Viene, altresì evidenziato che, nel rispetto della natura formativa che il D.Lgs. 62/2017 riconosce alla valutazione, i docenti della classe, nella loro azione valutativa, tengano conto:

- dei progressi registrati dagli allievi rispetto alla situazione di partenza;
- dei risultati registrati in relazione agli indicatori del comportamento (frequenza e puntualità, interesse, impegno, partecipazione, rispetto delle regole e delle persone, ecc.);
- del livello di acquisizione di competenze trasversali (relazionali, comunicative, metodologiche, metacognitive, sociali, ecc.);
- del grado di partecipazione alla vita scolastica, intesa anche come frequenza e impegno in attività extracurricolari;
- del curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo).

Infine, la NON ammissione alla classe o all'esame deve essere concepita come un'opportunità per attivare un positivo processo formativo con tempi più lunghi e più consoni ai ritmi individuali, e deliberata solo laddove siano stati adottati e documentati tempestivi e opportuni interventi di recupero e strategie per il miglioramento da cui l'allievo non abbia saputo trarre profitto.

Il presente regolamento va ad integrare il nostro PTOF .

Modalità di comunicazione ai genitori (ai sensi Decreto Legislativo n. 62/2017, art. 1 e comma 5).

La notifica alle famiglie dei criteri di valutazione avverrà:

- a) tramite pubblicazione degli stessi sul sito web della scuola al link “Comunicazioni Scuola-Famiglia”;
- b) nei colloqui individuali;
- c) attraverso la consegna del Documento di Valutazione;
- d) attraverso comunicazioni in coda agli scrutini, quando se ne ravvisi la necessità in caso di gravi inadempienze relative a motivi di studio, di eccessive assenze e/o di assenze ingiustificate.

Per quanto concerne gli allievi BES, nel rispetto della privacy, i descrittori relativi alla valutazione di ogni singolo alunno saranno resi noti solo alle famiglie.

